

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICARE LO STATUTO

Verbale di Assemblea Straordinaria del 15/04/2023

L'anno 2023 il giorno 15 del mese di Aprile, alle ore 10.30 in modalità telematica, si è riunita l'assemblea dei straordinaria dei Soci della Associazione Culturale Orchestra giovanile Fontane di Roma.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale così come previsto dall'art. 15 dello statuto contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, che sono presenti n. 13 soci su n. 17 soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto sociale. Adeguamento al Codice del Terzo Settore ai fini dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale ai fini dell'adeguamento al Codice del Terzo Settore per iscrizione al RUNTS.

Successivamente dà lettura dello dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n. 24 articoli.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della lettura dei n. 24 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto presso l'Agenzia delle Entrate.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 11:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

IL Segretario

IL Presidente

Eleanora De Nefi

Alessandro Schiavoni

1984/2023
10/04/2023

ALL'ORIGINALE
COPIA CONFORME

Ufficio Provinciale di Roma 1 - Trastevere	
N. 1408	Serie 3
Data 22 APR 2023	
REGISTRATO CONSEGNO	
Il Dirigente	



STATUTO

TITOLO I - Denominazione — sede

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile nonché ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), è costituita l'Associazione non riconosciuta con sede in Roma, che assume la denominazione "ORCHESTRA GIOVANILE FONTANE DI ROMA" siglabile "FONTANE DI ROMA"

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "ORCHESTRA GIOVANILE FONTANE DI ROMA"— E.T.S. o Ente del terzo settore".

TITOLO II - Scopo- Oggetto

Articolo 2

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.

L'Associazione persegue le proprie finalità svolgendo attività di promozione e inclusione sociale in favore dei propri associati e di terzi a mezzo della musica e di diffusione della cultura, in particolare a sostegno dell'"ORCHESTRA GIOVANILE FONTANE DI ROMA", nella sua attività sul territorio, in Italia e all'estero, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione potrà federarsi con associazioni analoghe e potrà altresì partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi finalità analoghe.

In particolare l'Associazione, si prefigge di:

- a) promuovere attività musicali, musicologiche e divulgative volte a valorizzare "l'ORCHESTRA GIOVANILE FONTANE DI ROMA";
- b) favorire la conoscenza della storia dell'Orchestra con ogni mezzo di comunicazione editoriale, culturale, grafico, ecc;
- c) promuovere fra i soci e all'esterno dell'Associazione l'attività dell'orchestra, nonché l'interazione con il pubblico;
- d) contribuire alla diffusione della cultura musicale attraverso scambi con altre associazioni ed enti musicali;

- e) diffondere tramite eventi dedicati la cultura musicale nel mondo giovanile e non;
- f) ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- g) allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo musicale affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
- h) proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- i) porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o diversamente abili, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della musicoterapia, un sollievo al proprio disagio.

Nel perseguimento degli anzidetti scopi di utilità sociale l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e prevalentemente gratuite dei propri aderenti e potrà a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- 1) organizzare e promuovere seminari, convegni, conferenze, dibattiti, manifestazioni, spettacoli, rassegne, viaggi di studio e premi;
- 2) instaurare rapporti di collaborazione con la Pubblica Amministrazione e con organismi italiani e stranieri, di interesse locale, nazionale o internazionale, che perseguano analoghe finalità;
- 3) curare la pubblicazione di periodici, libri, materiale audiovisivo, digitale e simili che abbiano attinenza con le finalità dell'Associazione.

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione può altresì organizzare attività quali:

- 4) organizzazione e promozione di eventi culturali quali: concerti, mostre d'arte, rassegne teatrali, incontri con gli artisti e gli interpreti;
- 5) organizzazione di corsi, circoli di studio, laboratori, seminari e meeting tra artisti di diverse discipline e paesi;
- 6) creazione di una rete di associazioni che operino sul territorio regionale e nazionale in modo da permettere uno scambio di informazioni ed eventi che accrescano e completino l'attività associativa;
- 7) promuovere, in collaborazione con le istituzioni locali, scolastiche, il mondo dell'associazionismo, azioni di sensibilizzazione e progetti educativi relativi all'arte, con particolare attenzione alla musica e all'orchestra come artista e interprete e ogni altro aspetto della cultura;
- 8) creare e gestire un sito aggiornato ed i profili social che informino delle attività dell'associazione e permettano approfondimenti sui temi trattati;
- 9) svolgere attività di ufficio stampa, di promozione e di comunicazione per conto di terzi che propongono eventi coerenti con gli interessi dell'associazione;

10) svolgere qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.

L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

Per svolgere le sue attività l'Associazione potrà servirsi anche della consulenza e del lavoro di esperti, professionisti, studiosi o artisti, anche non associati.

Per il raggiungimento degli scopi associativi, l'Associazione si avvarrà prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali e potrà, in caso di particolari necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

L'Associazione potrà erogare compensi e rimborsi conformemente alla legislazione vigente.

Per raggiungere lo scopo sociale, l'Associazione potrà affiliarsi ad associazioni, enti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali, aventi scopo affine o analogo; dotarsi di strumenti editoriali o di diffusione multimediale; stipulare accordi, contratti o convenzioni con le amministrazioni sia centrali che periferiche, per l'espletamento di incarichi e per lo svolgimento di attività rientranti negli scopi associativi.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 3

L'associazione si propone di svolgere le attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Più specificatamente l'associazione si propone di realizzare oltre a quanto previsto nell'art. 2) le seguenti attività:

- c) attività musicali e di intrattenimento che contribuiscano alla diffusione della cultura musicale e all'educazione e alla sensibilizzazione dei giovani verso la musica come fattore di crescita della persona nonché fattore sociale di sviluppo e occupazione;
- d) attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività musicali;

- e) organizzare manifestazioni musicali in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- f) organizzare concerti, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline e genere musicale;
- g) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
- h) pubblicare, editare, registrare tutte le forme artistiche, a titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo, arrangiamenti, testi letterari, filmati, documentari, videoclip, spettacoli dal vivo e qualsiasi forma artistica.

L'Associazione potrà svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Per la realizzazione dei fini istituzionali l'associazione potrà altresì collaborare con gli Enti cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni e partecipare a bandi pubblici e/o privati sia in ambito nazionale che comunitario e internazionale. Potrà inoltre realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla gestione diretta e indiretta, alla costruzione, ampliamento, l'allestimento di qualsiasi luogo, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare alle attività musicali.

TITOLO 111 – Soci

Articolo 4

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti senza scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Articolo 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Gli Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta firmata dal proprio rappresentante legale. L'accettazione della domanda di ammissione avviene a cura del Consiglio Direttivo ovvero dei suoi singoli componenti in quanto delegati disgiuntamente all'ammissione dei soci. Nel caso in cui il Consigliere delegato ritenga non

sussistere i requisiti di ammissione dovrà sottoporre la relativa istanza alla valutazione collegiale del Consiglio. Qualora il Consiglio ritenga di non accogliere la domanda di ammissione, la relativa delibera, debitamente motivata, deve essere comunicata all'interessato che potrà richiedere, entro sessanta giorni dalla ricezione della Delibera, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della successiva convocazione.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

Articolo 6

La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantirne l'effettività del rapporto medesimo.

Alla qualifica di socio conseguono i seguenti diritti e doveri:

- diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;
- diritto di collaborare alla realizzazione delle finalità associative sia in termini di progettazione che di fattiva realizzazione;
- diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare, quando maggiorenne, il diritto di voto, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- diritto di godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, quando maggiorenne;
- dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- dovere di concorrere alle spese generali dell'associazione e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative.

Articolo 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività: tale quota potrà essere aggiornata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo.

Le quote o i contributi associativi non sono ripetibili, trasmissibili e rivalutabili.

TITOLO - Recesso – Esclusione

Articolo 8

Il rapporto associativo si intende a tempo indeterminato, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, ma ciò non esclude il verificarsi di cause di recesso, radiazione ed esclusione per morosità dell'associazione.

Articolo 9

Il socio recede dall'associazione presentando le proprie dimissioni per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione per morosità può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che, decorsi almeno tre mesi dall'inizio dell'esercizio sociale non abbia provveduto al versamento del contributo annuale associativo previo sollecito anche collettivo al versamento.

La radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Le deliberazioni prese in materia di radiazione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera semplice, anche inviata per posta elettronica, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo, dalla ricezione della comunicazione, per chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. La radiazione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi almeno 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO IV - Risorse economiche - Fondo Comune

Articolo 10

L'associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione ad attività ed eventi organizzati;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- g) entrate derivanti dall'attività di somministrazione di alimenti e bevande diretta agli associati e tesserati ed organizzata all'interno della sede sociale ed entrate derivanti da attività di turismo sociale, entrambe intese come attività complementari e strumentali all'attuazione degli scopi istituzionali;
- h) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- i) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- l) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- m) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

Il fondo comune, costituito — a titolo esemplificativo e non esaustivo — da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale o con unque denominate agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste o accantonato a riserva.

Articolo 11

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio e gli altri documenti contabili eventualmente richiesti a norma di legge, a seconda dei volumi di attività, da presentare all'Assemblea degli associati per l'approvazione entro il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Al ricorrere delle condizioni di legge il bilancio può essere redatto nelle forme del rendiconto di cassa.

Art. 12

Oltre alle scritture imposte dalla legge e dai regolamenti, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati o degli aderenti;

- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione; I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.

I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Titolo V

Norme sul volontariato

Dei volontari e dell'attività di volontariato

Articolo 13

1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Dei volontari e delle persone retribuite

Articolo 14

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro

retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

TITOLO VI - Organi dell'Associazione

Articolo 15

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) Organo di controllo (qualora nominato ai sensi di legge).

ASSEMBLEE

Articolo 16

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da esporre nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno dieci giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail/pec o telegramma, in ogni caso almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

Nelle assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto di partecipare tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di 5 associati.

E' ammesso l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica a condizione che il socio faccia richiesta almeno sette giorni prima perché il Consiglio possa verificare la fattibilità tecnica e a condizione che la procedura garantisca l'identificazione del socio che partecipa e vota.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio redatto nelle forme previste dalla legge e la relazione sulle attività svolte;
- b) procede alla nomina degli organi sociali;
- c) nomina e revoca, quando previsto, l'organo incaricato della revisione legale dei conti;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di Controllo (se eletto) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, da indirsi in giorno diverso dalla prima, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 18

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nomina i liquidatori.

Le delibere in prima convocazione sono valide, per le modifiche statutarie alla presenza dei tre quarti (3/4) dei soci e con il voto della maggioranza dei presenti, per la delibera di scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

Le assemblee straordinarie sono valide, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e le delibere sono assunte, in entrambi i casi, con il voto favorevole dei 4/5 dei soci presenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri scelti fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento statale e nell'assunzione dell'incarico. I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Vicepresidente e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire, anche attraverso la posta elettronica, non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare, congiuntamente o disgiuntamente, l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto annuale e tutti i documenti contabili previsti dalla normativa vigente;
- c) predisporre i Regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l'ammissione degli associati;
- f) deliberare circa l'esclusione degli associati;
- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- h) tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- i) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Articolo 20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove ciò non sia possibile ed il numero dei componenti sia inferiore alla composizione minima prevista da statuto, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

PRESIDENTE

Articolo 21

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza, o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro venti giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 22

L'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo, oltre che nei casi previsti dalla Legge, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile e i suoi componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma del codice civile.

L'organo di controllo esercita tutte le funzioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

TITOLO VII – Scioglimento

Articolo 23

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati, la quale contestualmente provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio nel rispetto di legge e di regolamento.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, c. 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

Norma finale

Articolo 24

All'Associazione per tutto quanto qui non previsto e disciplinato si applicano le vigenti disposizioni di legge e di regolamento nella materia degli Enti del Terzo settore e, in particolare dal D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e/o integrazioni.

Alenka Schisar
12
Lusi

AS Kan Is S